

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2722**  
**Adeguamento dello statuto della Riserva Pian di Spagna e**  
**lago di Mezzola: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della**  
**legge regionale 12/2011**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 5 della medesima l.r. 12/2011, che prevede la trasformazione del consorzio di gestione della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola in ente di diritto pubblico, con le procedure e per gli effetti di cui all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi e delle riserve regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del consiglio regionale 6 febbraio 1985, n. 1913, di istituzione della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola;
- la deliberazione della giunta regionale 14 febbraio 2000, n. 48170, di approvazione dello statuto;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione 17 novembre 2011, n. 6, l'assemblea consortile ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 24 novembre (prot. F1.2011.0024080 del 25 novembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa:

- ha verificato che lo statuto fosse adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;
- ha ritenuto, conseguentemente, di dover stralciare le modifiche allo statuto, proposte dall'assemblea consortile, non rientranti tra le disposizioni di organizzazione e gestione di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come introdotti dalla l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, esclusivamente in

relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*), comprensive degli stralci operati in sede di istruttoria regionale;

- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto della riserva, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, affinché provveda alla convocazione della comunità della riserva, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 2

**Statuto della Riserva naturale**  
**Pian di Spagna e Lago di Mezzola**

TITOLO I  
GENERALITÀ

**Art. 1**  
**Costituzione della Riserva**

In ottemperanza alle disposizioni della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e della l.r. 4 agosto 2011 n. 12, nonché della deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1913 del 6 febbraio 1985 è costituito, tra le Comunità Montane «Valli del Lario e del Ceresio», «Valchiavenna» e «Valltellina di Morbegno» un ente di diritto pubblico denominato «Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola» per la gestione dell'omonima Riserva Naturale. La Riserva è costituita a tempo indeterminato e potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge. La Riserva ha sede in Comune di Sorico (CO), in Via Della Torre n.1/A.

**Art. 2**  
**Finalità e funzione della Riserva**

L'Ente Gestore:

- attua la gestione della Riserva Naturale «Pian di Spagna e Lago di Mezzola» in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura, alla fruizione dell'area ai fini didattico-ricreativi, alla disciplina delle attività socio-economiche presenti e compatibili con l'ambiente;
- adotta il piano ed approva i programmi di gestione di cui all'art. 14 della l.r. 30 novembre 1986, n.86, così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 12 del 4 agosto 2011;
- provvede alle opere necessarie alla conservazione ed al ripristino della Riserva;
- provvede alla vigilanza, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 86/83 s.m.i.;
- rilascia le autorizzazioni previste dalla l.r. n. 86/83 s.m.i. e dall'atto istitutivo della Riserva;
- svolge ogni altra funzione prevista dalla l.r. n. 86/83 s.m.i. ed alla l.r. n. 12/11 nonché dall'atto istitutivo della Riserva.

TITOLO II  
ORGANI

**Art. 3**  
**Organi della Riserva**

Sono organi della Riserva:

- il Presidente
- il Consiglio di Gestione
- la Comunità della Riserva
- il Revisore dei Conti.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**Art. 4  
Presidente**Durata e attribuzioni

Il Presidente è il legale rappresentante della Riserva, resta in carica per cinque anni ed è eletto dalla Comunità della Riserva con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede la Comunità della Riserva senza diritto di voto e il Consiglio di Gestione stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore e al Segretario, e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del d.lgs n. 267/00;
- c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità della Riserva;
- d) rappresenta l'Ente di fronte a terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione del Consiglio di Gestione;
- e) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, ai sensi del d.lgs n. 267/00;
- f) esercita le funzioni che gli siano demandate per Legge, per Statuto e per Regolamenti.

**Art. 5  
Consiglio di Gestione**Durata, composizione e attribuzioni

Il Consiglio di Gestione resta in carica per cinque anni e viene eletto dalla Comunità della Riserva.

È composto dal presidente e da quattro membri, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale e gli altri scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dalla Riserva. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità della Riserva.

Quando, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità della Riserva provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

Compete al Consiglio di Gestione, in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali, nonché l'assunzione della proposta alla Comunità della Riserva del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- e) la determinazione del compenso del Revisore dei Conti nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta Regionale;
- f) la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- g) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità della Riserva.

Funzionamento

Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese. Può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno due suoi componenti.

Le convocazioni sono disposte dal Presidente, tramite posta certificata (PEC), fax o posta ordinaria, recante l'ordine del giorno e comunicate almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta ventiquattro ore prima, a mezzo telegramma o fax.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e cioè di tre compreso il Presidente.

Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

**Art. 6  
Comunità della Riserva**Durata, Composizione e attribuzioni

La Comunità della Riserva è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati - Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Comunità Montana Valchiavenna e Comunità Montana Valtellina di Morbegno, nella persona del Presidente o componente dell'Assemblea Comunitaria, suo delegato.

Le quote di partecipazione degli enti territorialmente interessati sono fissate in proporzione diretta alla estensione di territorio incluso nella Riserva, secondo le seguenti percentuali:

- Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 59/100;
- Comunità Montana Valchiavenna 28/100
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno 13/100

Nelle stesse percentuali è quantificato il voto di ciascun rappresentante, in sede di votazione ed ai fini del riparto della contribuzione obbligatoria di ciascuna Comunità Montana.

Ai sensi della l.r. n. 12/11 art. 22 Ter - comma V - partecipano inoltre ai lavori della Comunità della Riserva, con il solo diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno della Riserva, la cui individuazione viene demandata al Consiglio di Gestione.

La Comunità della Riserva delibera, sugli atti fondamentali previsti dall'art. 10 della l.r. n. 13/93, ed in particolare gli spetta:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente;
- b) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;
- c) la nomina del Revisore dei Conti;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione ed allegati e del rendiconto di gestione;
- e) le acquisizioni, le alienazioni e le permutate relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
- f) l'adozione delle modifiche allo Statuto;
- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- h) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini della Riserva;
- i) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- l) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui all'art. 5 comma 4, lettere a) e b).

Funzionamento

La Comunità della Riserva si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie.

Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- c) per eventuali modifiche allo Statuto.

Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo, su richiesta del Consiglio di Gestione o degli Enti territorialmente interessati.

Le convocazioni sono disposte dal Presidente tramite mail, posta certificata (PEC), posta ordinaria o fax portante l'ordine del giorno e spedita almeno sette giorni prima dell'adunanza, per le sedute ordinarie, e tre giorni prima per le sedute straordinarie. In caso di urgenza la convocazione può essere spedita ventiquattro ore prima, facendo cenno all'urgenza.

Le assemblee della Comunità della Riserva sono presiedute dal Presidente della Riserva.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione, compresi gli astenuti, salvo per i punti a), b) d) comma 3 dell'art. 6 del presente Statuto, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta delle presenze e delle quote.

La Comunità della Riserva è validamente riunita quando sia presente la maggioranza delle quote di partecipazione e comunque con la presenza di almeno due dei tre componenti.

Le Associazioni ambientaliste, agricole o produttive, venatorie e piscatorie, di promozione del territorio e dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno della Riserva sono convocate negli stessi termini della Comunità della Riserva. Le predette Associazioni, così come individuate con provvedimento del Consiglio di Gestione, partecipano alle assemblee e hanno diritto di parola sulle materie di loro competenza. L'intervento dovrà essere richiesto per alzata di mano e contenuto nel limite di 5 minuti.

#### **Art. 7 Revisore dei Conti**

Il revisore dei Conti viene nominato dalla Comunità della Riserva e scelto tra professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti delle Province di Lecco - Como - Sondrio. Il Consiglio di Gestione determina l'entità dell'onorario spettante al Revisore entro il limite massimo stabilito dalla Giunta Regionale. Il Revisore dei conti resta in carica per cinque anni.

#### **Art. 8 Indennità**

Con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione. La Comunità della Riserva nell'eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione fisserà, nel rispetto del suddetto provvedimento regionale, e di quanto disposto dal D.M. Interno del 4 aprile 2000 n. 119 e dalle leggi vigenti, l'importo delle rispettive indennità. Ai membri della comunità della Riserva spetta per la partecipazione alle sedute della stessa un rimborso spese fissato nella misura dei gettoni di presenza determinati dalle leggi vigenti.

### **TITOLO III AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 9 Direttore**

##### Requisiti e durata

Il Direttore della Riserva è scelto tra gli iscritti all'elenco Regionale dei direttori di Parchi e/o Riserve. L'incarico è conferito dal Presidente, con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, e comunque non superiore alla durata del mandato del Presidente e del Consiglio di gestione. In ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'Ente gestore, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

##### Attribuzioni

Al direttore della Riserva compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Ente gestore, a tal fine svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche di rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge e dai regolamenti ad altri soggetti. A titolo esemplificativo e non meramente esaustivo il Direttore :

- a) dirige la Riserva;
- b) dirige e coordina il personale dell'ente;
- c) assume la responsabilità degli uffici e servizi, laddove non siano stati individuati e nominati con decreto dal Presidente dell'ente i relativi Responsabili dei Servizi;
- d) rilascia le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza dell'Ente;
- e) comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione della Riserva e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;

- f) svolge gli ulteriori compiti residuali, non rientranti nelle competenze degli organi dell'Ente gestore o dei Responsabili dei Servizi.

#### **Art. 10 Segretario**

Può essere istituita la figura del Segretario, quale consulente legale amministrativo dello stesso. Il Segretario redige i processi verbali della Comunità della Riserva, ne cura le pubblicazioni e gli altri adempimenti previsti dallo Statuto. L'incarico ha durata triennale comunque non superiore alla durata del mandato del Presidente e del Consiglio di gestione, ed è conferibile a segretario comunale con un minimo di anni 5 di servizio, in attività previamente autorizzato od in quiescenza ed a segretario-direttore di Comunità Montana, di ruolo. Il Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, individua e nomina il Segretario; con l'atto di incarico vengono determinati la durata, l'entità delle prestazioni ed il trattamento economico.

#### **Art. 11 Comitato Tecnico Scientifico**

Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità dell'Ente gestore, può essere istituito un Comitato Tecnico Scientifico, formato da professionisti di comprovata esperienza in materia naturalistica, agronomica, forestale, geologica e di pianificazione del territorio, iscritti ai relativi albi professionali. Il Consiglio di Gestione provvede alla loro nomina. Ai componenti del Comitato tecnico Scientifico spetta, per ogni partecipazione alle sedute dello stesso, un rimborso spese fissato nella misura dei gettoni di presenza determinati per i componenti della Comunità della Riserva.

#### **Art. 12 Uffici - Personale**

L'Ente gestore ha propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina viene determinata con apposito regolamento. Ai dipendenti dell'Ente gestore si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.

#### **Art. 13 Mezzi finanziari**

La Riserva provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

1. contributi degli Enti facenti parte della Comunità della Riserva;
2. finanziamenti ordinari e straordinari della Regione, di altri Enti e/o privati;
3. rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
4. proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi;
5. eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, promozione, educazione ambientale e quelli derivanti da atti di liberalità.

#### **Art. 14 Contributi degli Enti consorziati**

I contributi a carico degli Enti sono determinati nelle seguente misura fissa, determinata in proporzione diretta alla estensione di territorio di ciascun Ente nella Riserva, secondo le seguenti percentuali:

- a) la Comunità Montana «Valli del Lario e del Ceresio» 59% - € 35.400,00;
  - b) la Comunità Montana «Valchiavenna» 28% - € 16.800,00;
  - c) la Comunità Montana «Valtellina di Morbegno» 13% - € 7.800,00;
- TOTALE € 60.000,00**

La predetta ripartizione, così come determinata, potrà essere modificata con provvedimento della Comunità della Riserva. I contributi degli Enti consorziati devono essere versati in unica rata entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 15**  
**Pubblicità degli atti**

Tutti gli atti dell'Ente gestore sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

L'affissione all'albo pretorio online della Riserva fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti Locali.

**Art. 16**  
**Devoluzione del patrimonio**

Alla cessazione, o in caso di scioglimento della Riserva, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti facente parte della Comunità della Riserva, secondo criteri da stabilirsi dal predetto organo, previa intese tra gli Enti medesimi.

**Art. 17**  
**Richiamo alle leggi**

Per quanto non sia nel presente Statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento della Riserva, le norme di legge in materia vigenti.